



TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

CORTE D'ASSISE

ORDINANZA

La Corte,
sulle questioni relative alla utilizzabilità dei verbali di interrogatorio resi
dall'imputato _____ in data 3 novembre 2022 e 10 marzo 2023,
sentite le difese, il Pubblico Ministero e le altre parti,
letta la documentazione presente al fascicolo,

OSSERVA

La risoluzione del primo ordine di questioni presuppone una breve ricostruzione delle scansioni temporali che hanno connotato il presente procedimento - quantomeno con riguardo ai momenti processuali di portata più dirimente rispetto al tema in esame.

Come noto, in data 17 maggio 2022, all'esito dell'udienza preliminare celebrata dinanzi al G.U.P. di questo Tribunale, è stato emesso il decreto che ha disposto il giudizio nei confronti degli odierni cinque imputati, indicando quale data di prima comparizione delle parti dinanzi a questa Corte quella del 10 febbraio 2023.

Fermo tale dato, si rileva che – pur a fronte dell'intervenuta emissione dell'atto di impulso processuale che determina il passaggio alla fase dibattimentale del giudizio di primo grado – in data 3 novembre 2022 il PM in sede procedeva all'interrogatorio dell'imputato _____, alla presenza dell'allora difensore di fiducia, nell'ambito di procedimento recante n. _____/2022 r.g.n.r. mod. 45. Sotto quest'ultimo aspetto, si evidenzia che il verbale allegato alla trascrizione dà atto espressamente che si tratta di "*interrogatorio di persona imputata in procedimento connesso sottoposta ad indagini*" ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 363, 210 e 64 ss. cod. proc. pen..



Ebbene, a fronte di tale formale inquadramento, si evidenzia che a pag. 6 del verbale di trascrizione integrale, in apertura dell'interrogatorio, il P.M. chiarisce all'odierno - e già allora - imputato che *"...lei ha chiesto di parlare con l'Ufficio di Procura... e noi siamo venuti a sentire quello che ha da dire e vorremmo avere insomma da lei tutti i chiarimenti e le sue conoscenze in relazione alla vicenda per la quale lei si trova detenuto... ecco tutto quello che ha da dire... da riferire"*.

Dunque, sebbene dal contenuto del colloquio si evince che lo stesso abbia poi avuto principalmente riguardo all'effettiva volontà di

di collaborare alla ricerca del corpo della nipote, deve comunque rilevarsi come la diversità tra i due procedimenti - l'odierno, recante r.g.n.r. /2021 mod. 21 e quello iscritto a mod. 45 proprio e soltanto in seguito alla richiesta di interlocuzione del detenuto - sia una diversità, all'evidenza, soltanto apparente, come chiaramente disvela l'*incipit* delle domande rivolte dal P.M., in cui si fa espresso richiamo alla vicenda per cui l'imputato era ed è tuttora sottoposto a giudizio.

Considerazioni di uguale se non maggiore rilievo possono compiersi rispetto all'ulteriore interrogatorio reso dall'imputato il 10 marzo 2023 - dunque, a dibattimento già aperto - alla presenza, questa volta, dell'attuale difensore di fiducia, avvenuto nell'ambito del procedimento recante r.g.n.r. n. /2022 mod. 44: quindi, un procedimento ancora differente rispetto a quello principale recante r.g.n.r. n. /2021 mod. 21 ed a quello iscritto a modello 45, cui si è prima fatto riferimento.

Anche rispetto a tale procedimento, tuttavia, deve evidenziarsi la natura solo formalmente distinta di detta iscrizione in quanto, anche in questo caso, il tenore delle domande rivolte all'imputato e, più in generale, il contenuto dell'interrogatorio nel suo complesso rivelano - ancor di più che nel caso precedente - la sostanziale e totale sovrapposibilità dei fatti per cui si procede in questa sede rispetto a quelli su cui si è incentrato l'interrogatorio in questione.

Basti, pure in questo caso, evidenziare la qualificazione solo formale dell'interrogatorio ai sensi dell'art. 210 cod. proc. pen., contraddetta dalle domande rivolte in apertura dal P.M., chiaramente riguardanti i medesimi fatti già sottoposti a giudizio della Corte.



Ancor più, nel senso dell'identità dei fatti sottesi ai due procedimenti depone il contenuto delle domande e delle dichiarazioni che si sono susseguite nel corso di tutto l'interrogatorio, in cui, è importante rilevarlo, è solo a pag. 103 di 105 che ad _____ viene chiesto conto del coinvolgimento nella vicenda di soggetti ulteriori rispetto agli odierni imputati – profilo che voleva porsi a formale giustificazione dell'iscrizione di un fascicolo contro ignoti rispetto a fatti per cui era già pendente in fase di giudizio l'odierno procedimento.

Ebbene, a tale domanda, l'imputato ha risposto in termini abbastanza perplessi, chiedendo se si ci stesse riferendo a _____ (l'unica imputata ancora latitante) ma negando, per il resto, il coinvolgimento di alcun altro, con ciò mostrando, dunque, di ignorare il dato che avrebbe dovuto, in ipotesi, spiegare l'apertura di un procedimento contro ignoti.

In sostanza, ciò che si ritiene determinante nell'escludere l'alterità oggettiva e soggettiva dei fatti – che sola consentirebbe di discorrere di “altro procedimento” – è che dalla documentazione degli atti si evince che il Pubblico Ministero non ha posto all'attenzione dell'imputato episodi criminosi o temi investigativi oggettivamente e soggettivamente diversi rispetto a quelli oggetto del presente procedimento, ma ha chiesto di sviluppare i temi già “toccati” in precedenza e di approfondire, descrivere ed esplicitare ogni circostanza relativa proprio e soltanto all'uccisione di Saman Abbas. Si tratta di dichiarazioni sollecitate e rese sì formalmente in un altro procedimento, ma niente affatto estranee ai fatti oggetto del presente, che dunque non possono in alcun modo considerarsi come dichiarazioni rese in occasione del compimento di indagini per reati connessi o collegati (si veda, in tal senso, Cass. Sez. VI, Sentenza n. 9386 - dep. 1° marzo 2018 - Rv. 272727 - 01).

Ricostruita, in fatto, la sequenza temporale in cui si collocano i due interrogatori ed il loro contenuto, è altresì essenziale rilevare che concorre a disvelare la sostanziale identità dei procedimenti la circostanza che, non a caso, il P.M. abbia prodotto i verbali relativi ai procedimenti iscritti a mod. 44 e 45 – unitamente a quello relativo all'interrogatorio di garanzia del 24 gennaio 2022 – all'udienza del 14 luglio 2023, ossia allorquando era stato programmato l'esame degli imputati - cui _____ dichiarava



di non volersi sottoporre - con ciò dimostrando, nei fatti, di aver sin da principio concepito quei due interrogatori come relativi alle contestazioni per le quali era già stato disposto il rinvio a giudizio dell'imputato e, nella seconda occasione, già intervenuta la dichiarazione di apertura del dibattimento.

Alla luce di tutte le circostanze sin qui rappresentate, e ritenuta - per le ragioni appena esposte - la natura solo formalmente diversa dei procedimenti iscritti a mod. 44 e 45, rileva la Corte come nel presente procedimento il Pubblico Ministero abbia proceduto, in ben due occasioni, all'interrogatorio di _____ nell'ambito di attività integrativa di indagine ai sensi dell'art. 430 cod. proc. pen.: il riferimento a detta disposizione è pacifico con riguardo ad entrambi gli interrogatori in relazione ai quali è avvenuto appunto avviso di deposito *ex* art. 430 cod. proc. pen. all'udienza dibattimentale del 17 marzo 2023.

Ciò premesso, evidenzia la Corte che - come chiaramente evincibile dal tenore letterale della disposizione di cui all'art. 430 cod. proc. e dall'interpretazione che di essa ha offerto la Suprema Corte - la citata norma vieta l'assunzione di atti garantiti, quale appunto l'interrogatorio dell'imputato, nei cui confronti sia già stato disposto il rinvio a giudizio, in cui è obbligatoria la partecipazione del difensore (cfr. Cass. Sez. I, Sentenza n. 4178 del 10 novembre 2003 dep. 4 febbraio 2004).

Pertanto, gli interrogatori resi da _____ ricadevano nei divieti di attività integrativa di indagine stabiliti dall'art. 430 cod. proc. pen. e non potrebbero essere utilizzati in alcun modo, né ai fini delle contestazioni nel corso dell'esame dibattimentale dell'imputato né - per ciò che più rileva in questo momento - ai fini dell'acquisizione consensuale al fascicolo del dibattimento *ex* art. 493, comma terzo, cod. proc. pen., vertendo il consenso su un atto affetto da vizio radicale, non suscettibile di sanatoria (cfr. Cass. Sez. I, Sentenza n. 4178/2004 già cit.).

Ancora, con riferimento alla natura patologica ed insanabile del vizio riscontrato, si precisa che secondo l'orientamento di legittimità - cui la Corte ritiene doveroso dare seguito - sono inutilizzabili sia in fase cautelare, sia - ancor più - in sede dibattimentale, gli esiti dell'attività integrativa di indagine espletata dalle parti successivamente all'emissione



del decreto che dispone il giudizio e riferibile ad atti per i quali è prevista la partecipazione dell'imputato o del suo difensore, a nulla rilevando che l'uno o l'altro abbia ad essi in concreto partecipato, in quanto la norma che stabilisce il divieto è diretta a individuare in astratto una categoria di atti per i quali l'attività integrativa di indagine non è consentita ed è, comunque, improduttiva di effetti (cfr. Cass. Sez. V, Sentenza n. 36794 del 13 giugno 2002 - dep. 25 settembre 2003 - Rv. 226173 - 01).

A fronte della natura insanabile e radicale del vizio, si evidenzia che a nulla può rilevare la circostanza – invero anomala – che l'iniziativa finalizzata allo svolgimento dell'interrogatorio sia stata intrapresa, quantomeno con riguardo a quello del 10 marzo 2023, proprio dal difensore di fiducia dell'imputato.

Dunque, l'avvenuta violazione del disposto dell'art. 430 cod. proc. pen. ha dato causa ad un vizio cui non è possibile porre rimedio - non valendo a sanare la patologia né la presenza del difensore né il consenso alla acquisizione dei relativi verbali.

La medesima violazione, d'altro canto, ha pregiudicato l'attività istruttoria, privando la Corte di elementi conoscitivi e dichiarativi, di rilevanza potenzialmente notevole, e di cui sarebbe dovuta essere, per legge, l'unica destinataria.

Né, in senso opposto, può sostenersi che il rispetto della disposizione di cui all'art. 430 cod. proc. pen. e della preclusione ivi imposta al P.M. ed al difensore, avrebbe impedito il compimento di attività utili all'accertamento dei fatti – quale, indubbiamente, è stato il rinvenimento del cadavere della vittima.

Deve infatti considerarsi che l'art.430 cod. proc. pen. vieta al pubblico ministero (ed al difensore) dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio, di compiere atti per i quali è prevista la presenza del difensore o dell'imputato, ma non gli vieta di compiere altre indagini o di ricevere dall'indagato dichiarazioni spontanee.

È la stessa giurisprudenza di legittimità già richiamata ad aver precisato che, dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio il pubblico ministero, pur non potendo convocare l'imputato per interrogarlo, ha comunque la possibilità di ricevere e verbalizzare le sue dichiarazioni



spontanee: è stato affermato, ad esempio, che anche dopo che è stato disposto il giudizio, la polizia giudiziaria ed il pubblico ministero non possono rifiutarsi di ricevere e documentare le dichiarazioni rese spontaneamente da un indagato in merito alla responsabilità di altri o al luogo dove è stato occultato il cadavere dell'ucciso (in termini, Cass. Sez. III, Sentenza n. 23425 del 28 aprile 2011).

Tanto a dimostrazione della serietà della violazione e della sua agevole evitabilità, considerato che per raccogliere risultati investigati utilmente spendibili in giudizio sarebbe bastato limitarsi a raccogliere le dichiarazioni spontanee dell'imputato – non potendo queste ultime assolutamente parificarsi a quelle provocate dagli investigatori.

P.Q.M.

Dichiara l'inutilizzabilità *erga omnes* dei verbali di interrogatorio resi dall'imputato in data 3 novembre 2022 e 10 marzo 2023 e dispone procedersi oltre.

Reggio Emilia, 10 novembre 2023.

Il Presidente

I Giudici

